

Onorari

Art. 52 - Onorari professionali

Il Medico Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile. Fermo restando le previsioni di legge, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alle competenze e all'impegno richiesti e ai mezzi impiegati, garantendo la qualità e la sicurezza della prestazione. L'onorario deve essere conforme al decoro della professione e non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.

In caso di controversia con il cliente, per la liquidazione del compenso si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Medico Veterinario, in particolari situazioni, e solo in forma sporadica ed occasionale, può prestare la sua opera gratuitamente purché questo non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.

Il Medico Veterinario deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello della salvaguardia delle specifiche competenze. Eventuali violazioni vanno segnalate all'Ordine di appartenenza

Giuramento professionale

Art. 53 - Giuramento professionale

I Medici Veterinari nuovi iscritti devono prestare il "Giuramento professionale". L'inosservanza degli obblighi del presente articolo costituisce violazione del Codice Deontologico.

Disposizioni finali

Art. 54 - Norma di chiusura

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in funzione dell'attività istituzionale di aggiornamento e formazione. Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari devono far prestare ai nuovi iscritti il "Giuramento professionale" e promuoverlo verso tutti gli iscritti.



Codice Deontologico

Brevi approfondimenti di commento ad alcuni articoli

Approfondimento n. 1 - Art. 8 - Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità

Comportamento in scienza, coscienza e professionalità: tale comportamento deve essere inteso come l'espressione di quel delicato equilibrio che il MV assume nelle scelte cliniche caso per caso, tra bagaglio scientifico collettivo e individuale e le personali convinzioni morali. Scienza e coscienza non sono oggetto di arbitrio, ma seppur lasciate alle singole individualità professionali, possono essere sempre oggetto di giudizio esterno del corpo professionale e prevedono assunzione di forti responsabilità professionali sul proprio operato.



Approfondimento n. 2 - Art. 26 Conflitto di interessi

Il conflitto di interessi si verifica quando *“ci si trova nella condizione nella quale un giudizio professionale riguardante un interesse primario tende ad essere influenzato da un interesse secondario quale il guadagno economico o vantaggio personale”*.

Il conflitto di interessi non è un comportamento ma una condizione, che si verifica ogniqualvolta esiste una relazione in grado di compromettere l'indipendenza della persona.

Considerato che il guadagno economico costituisce una componente ineliminabile di qualsiasi attività professionale, gli interessi secondari non sono di per sé illegittimi in quanto tali, ma il conflitto emerge quando la loro rilevanza tende a prevalere sugli interessi primari, che in medicina veterinaria sono rappresentati dall'insieme dei doveri etici e deontologici e legali quali la salute delle persone, degli alimenti, degli animali, l'integrità della ricerca, la formazione dei professionisti e l'informazione corretta dei cittadini.

Il conflitto di interessi è intrinseco alle professioni della salute ed è al tempo stesso estremamente diffuso e quasi mai riconosciuto come reale criticità. Di conseguenza mina l'integrità del sistema favorendo la diffusione di interventi inefficaci e inappropriati e alimentando numerosi comportamenti opportunistici.

Numerosi conflitti di interesse influenzano il mondo della ricerca. L'agenda della ricerca è dettata in larga misura dall'industria farmaceutica e biomedicale; le riviste biomediche hanno enormi autonomie per decidere quali studi pubblicare; i medici veterinari ottengono la maggior parte delle informazioni sui farmaci dagli informatori scientifici; il mercato della formazione continua è ricco di iniziative sponsorizzate dall'industria. Il mercato dei servizi professionali risente inevitabilmente di asimmetrie informative che permettono ai sanitari di influenzare sia l'offerta di servizi, sia la domanda dell'utenza: ne conseguono la prescrizione e l'erogazione di interventi inefficaci e inappropriati, in particolare quando il profitto commerciale diventa il movente principale del mercato e i meccanismi di regolazione sono inesistenti o inefficaci.

I medici veterinari incaricati di attività di controllo ufficiale non possono essere nella condizione di erogare prestazioni oggetto del loro controllo. Il personale convenzionato deve essere posto nella condizione di esercitare la libera professione evitando situazioni di conflitto anche potenziale.

Approfondimento n. 3 - Art. 32 Consegna di documenti Relazione clinica

Il Medico Veterinario redige - con completezza, chiarezza e diligenza - la relazione clinica, quale documento essenziale dell'evento medico, in caso di ricovero e di attività diagnostiche, chirurgiche o terapeutiche che presuppongano un decorso complesso.

Il Medico Veterinario riporta nella relazione clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell'eventuale pianificazione anticipata delle cure. Il Medico Veterinario registra nella relazione clinica anche i modi e i tempi dell'informazione fornita al cliente e i termini del consenso o dissenso ricevuto dal cliente.

Attualmente per i medici veterinari non esiste nessun riferimento specifico normativo per i tempi di conservazione della documentazione (per gli avvocati ad esempio è il Codice Civile art. 2961, che stabilisce in tre anni l'obbligo di tenuta dei documenti). Pertanto si ritiene opportuno indicare in 5 anni il tempo di conservazione (considerato che il credito al risarcimento provocato dal comportamento dannoso altrui e l'attività disciplinare si prescrivono in cinque anni). Per la massima prudenza e sicurezza i documenti andrebbero conservati per 10 anni (termine della prescrizione decennale, tombale, applicabile a tutti i diritti di credito).

Approfondimento n. 4 - Art. 37 - Abuso di professione

Commette il reato previsto dall'art. 348 CP non solo chi non sia in possesso della abilitazione dello Stato, ma anche chi non sia iscritto nel relativo albo o, dopo esservi stato iscritto, sia stato radiato o sospeso dall'esercizio professionale, atteso che l'attualità della abilitazione all'esercizio è presupposto dei requisiti di probità e competenza tecnica ritenuti necessari dalla legge.

Giurisprudenza:

Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 20439 del 15/02/2007, dep. 24/05/2007, Rv. 236419.

Cass. pen. sez. VI, sentenza n. 1151 8 gennaio 2003.

Il comportamento in scienza, coscienza e professionalità deve essere inteso come l'espressione di quel delicato equilibrio che il medico veterinario assume, nelle scelte cliniche, caso per caso, tra bagaglio scientifico collettivo, individuale, e le personali convinzioni morali